

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 207

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giancarli, Giacinti, Micucci

presentata in data 7 giugno 2018

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005,
N. 36 “RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE” E
ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 22 “MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 36
‘RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE’”

Art. 1

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 2 quinquies dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) è abrogato.

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 ter della l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 ter della l.r. 36/2005 dopo le parole: "La Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "anche su proposta dell'Ente regionale per l'abitazione pubblica delle Marche (ERAP Marche),".

Art. 3

(Modifica all'articolo 6 bis della l.r. 36/2005)

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 bis della l.r. 36/2005 è aggiunta la seguente:
"b bis) alla definizione di una quota minima dei proventi e delle risorse di cui al comma 1 da destinare all'ERAP Marche per finanziare interventi di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di particolare urgenza, interventi di messa in sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché piani straordinari di reinvestimento.".

Art. 4

(Modifica all'articolo 11 della l.r. 36/2005)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 36/2005 le parole: "acquisto con recupero" sono sostituite dalle seguenti: "acquisto con eventuale recupero".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione prevede interventi di sostegno alle locazioni private secondo le finalità e le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia."

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"3. Per la valutazione della capacità economica familiare si fa riferimento ai criteri previsti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE."

Art. 6

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 36/2005 le parole: "l'acquisto con recupero" sono sostituite dalle parole: "l'acquisto con eventuale recupero".

Art. 7

(Modifica all'articolo 14 della l.r. 36/2005)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione può prevedere, per interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, riserve di alloggi da destinare a particolari categorie sociali individuate dal piano regionale di cui all'articolo 5."

Art. 8

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 36/2005)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

"b) avere la residenza o prestare attività lavorativa in un comune della regione da almeno tre anni ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;"

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 36/2005 le parole: "dal d.lgs. 109/1998" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa statale vigente in materia di ISEE".

Art. 9

(Modifica all'articolo 20 quater della l.r. 36/2005)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 quater della l.r. 36/2005 è sostituita dalla seguente:

"b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione da almeno tre anni, salva la possibilità per il Comune di estendere la partecipazione al bando anche a cittadini di altri Comuni della regione;"

Art. 10

(Modifiche all'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: "dell'al-

legato A” sono inserite le seguenti: “della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”).

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 quinquies della l.r. 36/2005 dopo le parole: “all'allegato A” sono aggiunte le seguenti: “della l.r. 22/2006”.

Art. 11

(Modifica all'articolo 20 septies della l.r. 36/2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 20 septies della l.r. 36/2005 le parole: “dopo un anno” sono sostituite dalle seguenti: “dopo due anni”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 20 decies della l.r. 36/2005)

1. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005 è abrogata.

2. Al comma 4 bis dell'articolo 20 decies della l.r. 36/2005 le parole: “I soggetti di cui alle lettere a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui alle lettere a) e b)”.

Art. 13

(Modifica all'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 20 undecies della l.r. 36/2005 le parole: “In tal caso il procedimento di decadenza viene sospeso.” sono sostituite dalle seguenti: “In tale ipotesi non si procede a decadenza.”.

Art. 14

(Modifica all'articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 quaterdecies della l.r. 36/2005 le parole: “criteri stabiliti dal d.lgs 109/1998;” sono sostituite dalle seguenti: “criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE;”.

Art. 15

(Modifica all'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20 septiesdecies della l.r. 36/2005 le parole: "Gli alloggi" sono sostituite dalle seguenti: "In mancanza di una diversa disciplina statale in materia, gli alloggi".

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 22 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 22 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Organi)

1. Sono organi dell'ERAP Marche:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il revisore dei conti.

2. Per quanto non previsto, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e le designazioni di spettanza della Regione) e delle leggi statali in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni."

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 23 della l.r. 36/2005 è sostituito dai seguenti:

"Art. 23 (Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di presidente, scelti, in rappresentanza dei cinque presidi dell'ERAP Marche, tra soggetti con comprovata esperienza come amministratori locali ovvero tra soggetti in possesso di comprovata esperienza amministrativa in enti pubblici, privati o nel settore urbanistico, edilizio o giuridico.

2. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di durata della legislatura regionale. I suoi componenti non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa il Segretario dell'ERAP Marche di cui all'articolo 23 quater.

3. Nei casi di decadenza, dimissioni ovvero cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente del consiglio di amministrazione, i consiglieri subentranti restano in carica sino alla scadenza ordinaria del consiglio di amministrazione.

Art. 23 bis (Compiti e funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo politico amministrativo dell'ERAP Marche.

2. Nel rispetto delle direttive regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, il consiglio di amministrazione, anche su proposta dei responsabili dei presidi, svolge le seguenti funzioni:

- a) esercita i poteri di indirizzo e controllo sull'attività dell'ente;
- b) approva il bilancio e gli atti di programmazione;
- c) approva i regolamenti;
- d) svolge funzioni di raccordo tra le politiche regionali e le esigenze territoriali dei comuni in materia di edilizia residenziale pubblica;
- e) nei casi previsti dalla presente legge, esercita le funzioni di proposta nei confronti della Regione;
- f) autorizza la stipula di accordi, intese e convenzioni di interesse dei singoli presidi da parte dei responsabili dei medesimi e sottoscrive quelli riguardanti l'intero ambito regionale;
- g) delibera sulle alienazioni, sugli acquisti e sulle permutazioni nonché sulla costituzione, modifica ed estinzione dei diritti reali sugli immobili;
- h) nomina il Segretario dell'ERAP Marche ed i responsabili dei presidi, su designazione della Giunta regionale, secondo le modalità di cui agli articoli 23 quater e 25;
- i) autorizza la contrazione di mutui o altre forme di accesso al credito;
- l) verifica i risultati economici e la qualità dei servizi e delle attività svolte;
- m) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni.

3. Il Regolamento dell'ERAP Marche di cui all'articolo 27 disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione.

4. Salva diversa disposizione regolamentare, le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti in carica o dal revisore dei conti.

6. Ai componenti del consiglio di amministrazione è attribuito un gettone di presenza nella misura massima prevista dalla legge regionale 3 agosto 2010, n. 11 (Misure urgenti in materia di contenimento della spesa). Agli stessi spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate così come previsto dalla legge regionale 11/2010.

Art. 23 ter (Presidente del Consiglio di amministrazione)

1. La Giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23, nomina il presidente tra i membri del Consiglio di amministrazione.

2. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ERAP Marche, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e garantisce l'attuazione delle direttive stabilite dalla Giunta regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

3. La carica di presidente del consiglio di amministrazione non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.

4. Il presidente nomina all'interno del consiglio di amministrazione un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Al presidente del consiglio di amministrazione dell'ERAP Marche è attribuita una indennità di carica mensile determinata dalla Giunta regionale.

Art. 23 quater (Segretario)

1. Ai fini del contenimento della spesa e dell'integrazione funzionale delle attività, il consiglio di amministrazione nomina, su designazione della Giunta regionale, il segretario dell'ERAP Marche tra i dirigenti in servizio presso il medesimo, presso la Giunta regionale nonché presso gli enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione e gli enti del Servizio sanitario regionale.

2. Il segretario svolge funzioni di assistenza e consulenza al consiglio di amministrazione, mantenendo la direzione del servizio di provenienza ed assicura l'esercizio organico ed integrato delle funzioni dei presidi, anche nell'ottica di una specializzazione territoriale dei medesimi.”.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 36/2005)

1. L'articolo 25 della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 (Presidi)

1. L'ERAP Marche è organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascuna provincia.

2. A ciascun presidio è preposto un responsabile nominato dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 23, su designazione della Giunta regionale, tra i dirigenti di cui al comma 1 dell'articolo 23 quater.

3. Il responsabile del presidio esercita le seguenti funzioni:

- a) dirige l'attività delle strutture dello stesso presidio ed è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del medesimo;
- b) propone gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e del suo presidente;
- c) sottoscrive, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, gli accordi, le intese e le convenzioni di interesse del singolo presidio.

4. L'incarico di responsabile del presidio è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque ed è rinnovabile.

5. Ai dirigenti di cui al comma 2 può essere attribuita la responsabilità anche di più presidi.”.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 25 bis della l.r. 36/2005)

1. Il comma 5 dell'articolo 25 bis della l.r. 36/2005 è sostituito dal seguente:

“5. Le Consulte formulano proposte sugli atti di cui alle lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 23 bis, che interessano il territorio del presidio di appartenenza.”.

2. Il comma 6 dell'articolo 25 bis della l.r. 36/2005 è abrogato.

Art. 20

(Modifiche all'Allegato A della l.r. 22/2006)

1. Alla fine del punto 1) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 (Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 16 dicembre 2005, n. 36: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"), sono aggiunte le seguenti parole: "il suddetto punteggio è aumentato del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 431/1998.”.

2. Il punto 3) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

“3) presenza di persone anziane (con età superiore a 65 anni) nel nucleo familiare richiedente (da 1 a 4 punti). I Comuni graduano il punteggio in relazione al numero di anziani presenti;”.

3. Il punto 4) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

“4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare richiedente (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione al numero dei disabili e al grado di invalidità;”.

4. Il punto 5) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

“5) presenza di minori di età (da 0,5 a 2 punti in proporzione al numero dei minori);”.

5. Il punto 7) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

“7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 35 anni (punti da 2 a 4);”.

6. Il punto 10) della lettera a) condizioni soggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

“10) residenza nel Comune (0,25 punti per ogni anno superiore al decimo sino al ventesimo).”.

7. Il punto 1) della lettera b) condizioni oggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

“1) abitazione in un alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 2 a 4 punti);”.

8. Il punto 2) della lettera b) condizioni oggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

“2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);”.

9. Il punto 3) della lettera b) condizioni oggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

“3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando (da 1 a 2 punti);”.

10. Il punto 5) della lettera b) condizioni oggettive dell'Allegato A della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente:

“5) abitazione da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:

- a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole (da 2 a 4 punti);
- a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria (da 2 a 5 punti);
- a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e l'assegnatario sia la parte soccombente ai sensi dell'articolo 20 septies, comma 2, della l.r. 36/2005 (da 2 a 5 punti). Il punteggio viene graduato dai Comuni in relazione alla data di esecuzione del provvedimento medesimo.”.

Art. 21*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 22*(Norme transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione, la nomina del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 23 della l.r. 36/2005, così come modificato dall'articolo 17 di questa legge, viene effettuata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. L'ERAP Marche adegua il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 27 della l.r. 36/2005 alla disciplina contenuta in questa legge entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

3. Il Direttore dell'ERAP Marche operante alla data di entrata in vigore di questa legge resta in carica sino all'insediamento del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 23 della l.r. 36/2005, così come modificato dall'articolo 17 di questa legge.

4. Il consiglio di amministrazione subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in capo al direttore.

Art. 23*(Abrogazione)*

1. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 36/2005 è abrogato.